



COMUNE di PONTE DI LEGNO (Bs)

**SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI**

REGOLAMENTO
RISCOSSIONE COATTIVA
delle ENTRATE COMUNALI

Approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 19 del 06.05.2019

INDICE :

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento;
- Articolo 2 - Recupero bonario;
- Articolo 3 - Ingiunzione di pagamento;
- Articolo 4 - Azioni cautelari ed esecutive;
- Articolo 5 - Rateizzazione;
- Articolo 6 - Discarico per crediti inesigibili;
- Articolo 7 - Disposizioni finali.

REGOLAMENTO
PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali, di qualsiasi natura, successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo alle attività di recupero del credito comunale mediante riscossione coattiva.
2. La riscossione coattiva può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite riscossione coattiva a mezzo ruolo coattivo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.
3. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
4. La riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento è disciplinata dalla legge e dal presente regolamento.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere come abrogate.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, notifica, mediante raccomandata A/R, o altra modalità prevista dalla legge, apposito atto di sollecito o di intimazione al pagamento ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per effettuare il pagamento, ponendo a carico dello stesso le spese di notifica e gli interessi legali o gli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari.
2. Al fine di evitare la prescrizione dei crediti comunali e per garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva ogni Responsabile del credito comunale provvede a sollecitare/intimare il pagamento non oltre l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando che l'attività di sollecito/intimazione potrà essere svolta nel rispetto dei diversi termini stabiliti da normative speciali, ivi comprese quelle relative alle tasse ed imposte comunali.

Art. 3 - Ingiunzione di pagamento

1. Scaduto il termine previsto per il pagamento dell'atto di sollecito/intimazione di cui al precedente articolo 2, ovvero scaduto il termine per il pagamento degli atti di accertamento relativi ai tributi

comunali, il Responsabile della riscossione coattiva procede all'attivazione delle forme di riscossione coattiva di cui al precedente articolo 1.

2. Nel caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 639/1910 il Responsabile della riscossione coattiva notifica apposito atto di ingiunzione di pagamento, il quale è sottoscritto dal Responsabile della riscossione coattiva dell'entrata, anche con le modalità previste dall'art. 1, c/87 della Legge n. 549/1995 o dall'art. 3 del D.Lgs. 39/ 1993.
3. Con l'ingiunzione di pagamento è chiesto al debitore oltre al pagamento degli importi di cui all'atto di sollecito/intimazione o all'atto di accertamento relativo ai tributi comunali, anche dei seguenti ulteriori oneri:
 - a) le spese di notifica dell'ingiunzione;
 - b) gli interessi legali maggiorati di due punti percentuali, salva l'applicazione degli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari;
 - c) le spese amministrative sostenute per l'attività di gestione della procedura coattiva, quantificate forfettariamente in misura pari a :
 - fino a € 100,00 : fisso € 15,00;
 - fino a € 500,00 : fisso € 30,00;
 - fino a € 1.000,00 : fisso € 30,00 + € 2,00 ogni € 100,00 di debito ,
 - fino a € 2.000,00 : fisso € 50,00 + € 3,00 ogni € 100,00 di debito;
 - fino a € 5.000,00 : fisso € 50,00 + € 4,00 ogni € 100,00 di debito;
 - fino a € 10.000,00 : fisso € 50,00 + € 5,00 ogni € 100,00 di debito;
 - fino a € 50.000,00 : fisso € 50,00 + € 6,00 ogni € 100,00 di debito;
 - oltre € 50.000,00 : fisso € 50,00 + € 7,00 ogni € 100,00 di debito
4. Le spese amministrative di cui precedente comma 3, lettera c), possono essere rideterminate dalla Giunta Comunale per tener conto delle effettive spese sostenute dal Comune per la gestione della riscossione coattiva.
5. Con la medesima ingiunzione di pagamento potrà essere chiesto il pagamento cumulativo di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore, indipendentemente dalla natura dei crediti.
6. L'ingiunzione di pagamento è atto interruttivo della prescrizione.
7. Non si procede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per somme pari o inferiori ad € 20,00, intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore al Comune comprensive sanzioni, interessi e spese di cui al precedente comma 3;

Art. 4 — Azioni cautelari ed esecutive

1. In caso di mancato pagamento dell'ingiunzione di pagamento il Responsabile della riscossione coattiva adotta tempestivamente le azioni cautelari previste dalla normativa.
2. Nei limiti imposti dalla legge, le azioni esecutive sono intraprese dal Responsabile della riscossione coattiva, salvo quelle demandate per legge espressamente all'ufficiale della riscossione. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi, ivi incluse quelle di esclusiva competenza dell'ufficiale della riscossione.
3. Le spese inerenti l'attivazione e l'esecuzione delle procedure cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore nella misura prevista dalla tabella allegata al decreto ministeriale 21 novembre 2000, oltre a quelle eventualmente sostenute per la difesa legale.
4. In caso di attivazione delle procedure cautelari e esecutive è applicata una mora pari agli interessi legali vigenti maggiorati di due punti percentuali.

Art. 5-Rateizzazione

1. Il Responsabile della riscossione coattiva, su richiesta dell'interessato, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 60 (sessanta) rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti:
 - fino a € 250,00 : nessuna rateizzazione ;
 - fino a € 500,00 : massimo 3 rate mensili ;
 - fino a € 1.000,00 : massimo 6 rate mensili ;
 - fino a € 3.000,00 : massimo 12 rate mensili ;
 - fino a € 5.000,00 : massimo 18 rate mensili ;
 - fino a € 10.000,00 : massimo 24 rate mensili ;
 - fino a € 25.000,00 : massimo 36 rate mensili ;
 - fino a € 50.000,00 : massimo 48 rate mensili ;
 - oltre € 50.000,00 : massimo 60 rate mensili ;
2. Fermi restando i limiti di cui al precedente comma, la periodicità della rateizzazione, a richiesta del contribuente, potrà avere scadenze bimestrali, trimestrali e/o semestrali.
3. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata la certificazione ISEE riferita all'anno in corso alla data della richiesta di rateizzazione.
4. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 punti percentuali, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.
5. La scadenza della prima rata viene fissata alla fine del mese successivo a quello della comunicazione al debitore da parte del Comune del piano di rateizzazione.
6. Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza della rateizzazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni, in un'unica soluzione, del debito residuo, il quale non è più rateizzabile.
7. Su richiesta del debitore il Responsabile della riscossione, fermo restando la durata massima per ogni scaglione di debito della rateizzazione stabilita nel comma 1 del presente articolo, può modificare la cadenza mensile in bimestrali, trimestrali, quadrimestrali o semestrale.

Art. 6 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Responsabile della riscossione coattiva comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco delle ingiunzioni i cui crediti sono ritenuti inesigibili, ivi comprese quelle riferite a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali.

Art. 7- Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Dalla Residenza Municipale, 6 maggio 2019